



dare quel supporto tecnico, tanto decantato nella convenzione sottoscritta, ma che di fatto è risultato privo di contenuti, con seri rischi per il bilancio dell'Ente comunale.

1. Si è ,invece, verificato che, relativamente al ruolo TARSU anno 2001, vi è il concreto rischio di prescrizione per quelle partite che non sono state notificate ai contribuenti nei termini del 31.12.2002.

Questa era ,invece, una delle priorità assolute che la Comunità Montana avrebbe dovuto sviluppare, cioè verificare quali tributi erano in prescrizione: cosa che non è stata assolutamente fatta, determinando, così, una sicura mancata entrata per le casse dell'Ente, delle quali la Comunità Montana dovrà rispondere nelle competenti sedi.

Altra priorità non perseguita riguarda lo scopo per il quale la precedente Amministrazione aveva aderito al servizio tributi associato, messo in piedi dalla Comunità Montana con assoluta improvvisazione: scopo che era, per come dichiarato dal Sindaco Mannello (delibera n.11 del 5.4.2002), quello di velocizzare la riscossione “in quanto giacciono presso gli uffici Comunali diversi accertamenti pronti per la riscossione coattiva”.

Ottimizzare, quindi, il servizio tributi era l'obiettivo che l'Amministrazione Comunale si prefiggeva con tutta quella serie di attività descritte nella convenzione; obiettivo per il cui conseguimento occorre avere una adeguata struttura adeguata , che ,in relazione sia alla dotazione organica sia alla professionalità che la delicata materia tributaria richiede, la Comunità Montana ha dimostrato a tutt'oggi di non avere.

La convenzione sottoscritta in data 25.10.2002, mirava proprio a coprire le rilevate carenze di organico del Comune e ad assicurare una serie di servizi proposti, forse ingigantiti troppo ad effetto, al fine di orientare favorevolmente il Consiglio comunale nella fase della decisione.

L'attività posta in essere dalla Comunità montana si è rilevata apertamente insufficiente, tanto da porre il Comune di Badolato come gli altri Comuni associati , di fronte a seri problemi di bilancio nel prossimo futuro.

La decisione assunta, pertanto è frutto, in primo luogo, di una doverosa analisi sull' effettiva capacità dell' Ente montano di saper bene gestire il servizio affidatogli

In secondo luogo. appare opportuno evidenziare che la Comunità Montana Versante Ionico con il servizio associato in materia di “Gestione dei Tributi e delle Entrate Comunali” si pone come vero e proprio soggetto commerciale, in contrasto con la normativa vigente, esponendo, per altro, negativamente l'Ente Montano, che potrebbe essere chiamata a rispondere di eventuali danni provocati ai bilanci dei Comuni aderenti.

Da aggiungere, che, per l'organizzazione del servizio, la Comunità Montana, utilizza lavoratori socialmente utili, che dovrebbero essere impegnati solo per pregressi progetti finalizzato e che hanno dimostrato non avere l'esperienza richiesta in un campo così delicato quale quello della gestione tributaria.

Inoltre, rimane da chiarire se, alla luce di quanto previsto dal vigente ordinamento degli Enti locali, la Comunità Montana possa essere affidataria di funzioni (servizio Tributi) che le Comunità Montane in generale non espletano in quanto altre e più specifiche sono le finalità istituzionali a fondamento di tale tipologia di Enti.

L' affidamento non appare in linea con la normativa vigente nella specifica materia.

Come è noto per l' affidamento a terzi per la gestione delle entrate proprie, con Decreto Ministeriale n. 289 del 11.9.2000 è stato istituito l' albo dei soggetti abilitati a tale gestione, ove sono anche previsti i criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi. Oggi infatti, gli Enti Locali, hanno tre possibilità di gestione delle entrate proprie, e precisamente:

- 1) gestione diretta, anche in una delle forme associate, tra Comuni;
- 2) con il concessionario della riscossione, regolarmente iscritto al suddetto albo;
- 3) con società a prevalente capitale pubblico.

2. Le Comunità Montane, quindi pur essendo considerate Unioni di comuni, non hanno possibilità di effettuare la riscossione delle entrate degli Enti Locali in quanto non sono iscritte presso l' apposito albo presso il Ministero dell' Economia e delle Finanze.

Impossibilità di svolgere l' attività di accertamento e di liquidazione dei tributi, in quanto soggetto non abilitato, non essendo iscritto all' albo di cui al D.M. n. 289 del 11.9.2000.

Infatti, nella convenzione proposta già sottoscritta da diversi Comuni, traspare che la suddetta Comunità Montana effettua la RISCOSSIONE, percependo i seguenti aggi:

1. costo di esercizio per le somme riscosse relative ai tributi consolidati 5%;
2. costo di esercizio per le somme riscosse relative ai tributi evasi, compreso la fase di **riscossione coattiva 10%**.
3. Ne consegue, inoltre, anche l' illegittimità dei compensi previsti in convenzione in quanto superiori a quelli fissati nei decreti ministeriali del 4 e 8 agosto 2000.
4. Inoltre, altro profilo di illegittimità del compenso pattuito in convenzione deriva dalla circostanza che trattasi di attività svolta in precedenza dalla Soc. TEFISEL, quindi con banche dati già ampiamente bonificate, il che non giustifica un costo ulteriore del 5%, che viene a sommarsi all' aggio già corrisposto dal Comune.
5. LA REVOCA inoltre è stata necessaria in quanto stipulata da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell' Ente.

Tutto ciò premesso

**DELIBERA**

Per quanto in premessa

- 1- Integrare la propria e precedente delibera n. 109 del 03.04.2003 con le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
  - 2- Revocare, come in effetti revoca, ad ogni effetto, in applicazione del principio dell'autotutela e al fine di evitare danni economici all'Ente, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07/06/2002 e deliberazione del Commissario Straordinario n. 06 del 06/11/2002;
  - 3- Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs 267/2000.
- =====

Approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STR.NARIO  
f.to Dr. Sebastiano CENTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr. Vincenzo Prenestini

Il sottoscritto Segretario Com.le, visti gli atti d'Ufficio

**C E R T I F I C A**

che la presente deliberazione, a norma del D. Lgvo n.267/2000, art.124 viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr. Vincenzo Prenestini

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Badolato, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo Prenestini